

N. 2960-20



F.N.

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

FELICE MANNA

Presidente

LUCIA TRIA

Consigliere - Rel.

ANTONELLA DI FLORIO

Consigliere

MASSIMO FERRO

Consigliere

PAOLA VELLA

Consigliere

STEFANO OLIVA

Consigliere

PROTEZIONE  
INTERNAZIONALE

Ud. 14/11/2019 CC

Cron. 2960

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 35138/2018 proposto da:

[REDACTED] elettivamente domiciliato in Roma Via Mercalli 13 presso lo studio dell'avvocato Ugo Altomare che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Dario Belluccio

-ricorrente -

contro

Ministero dell'Interno,

~~RESISTENTE~~  
~~- intimato -~~

avverso la sentenza n. 1707/2018 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 05/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/11/2019 dal cons. LUCIA TRIA

**RILEVATO CHE**

ops.

6/11/2019

2019

1. la Corte d'appello di Bari, con sentenza pubblicata il 5 ottobre 2018, respinge il ricorso proposto da [REDACTED] cittadino del Gambia, avverso l'ordinanza del locale Tribunale che ha respinto il ricorso del richiedente avverso provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dall'interessato escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria);

2. la Corte d'appello, per quel che qui interessa, precisa che

a) il ricorrente nell'atto di appello chiede una nuova valutazione della sua storia migratoria e censura l'ordinanza del Tribunale per avere il primo Giudice espresso un giudizio di "non credibilità" della vicenda personale narrata omettendo però quelle attività istruttorie demandate al giudice per l'acquisizione di dettagli ed elementi specifici dei quali si ritiene necessario l'approfondimento;

b) nella specie, tuttavia, il racconto del richiedente è assolutamente implausibile e contraddittorio, oltre a riguardare una storia di carattere familiare e personale – di per sé esclusa dalla protezione internazionale se non risulta riferibile alla volontà o alla mancata possibilità dello Stato di garantire adeguata protezione – e comunque da esso non è emerso alcun rischio effettivo individualizzato che potrebbe correre l'interessato, ma solo un timore soggettivo non adeguatamente supportato da riscontri oggettivi;

c) neppure è stata evidenziata una situazione di violenza generalizzata e diffusa nel Paese di origine del ricorrente, tale che la sola presenza sul territorio possa implicare pericolo alla vita, tanto più che la situazione generale del Gambia non è più quella alla quale si fa riferimento nell'atto d'appello visto che dal gennaio 2017 è finita la dittatura e il Paese ha cominciato un nuovo corso verso la democrazia e il riconoscimento dei diritti fondamentali, sicché non può più ritenersi attuale l'eventualità della sottoposizione a possibili atti arbitrari o persecutori oppure a trattamenti inumani e degradanti che rappresentavano la normalità nel vecchio regime;

d) ne consegue che non vi sono i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione internazionale;

e) neppure può essere concessa la protezione umanitaria, in mancanza di allegazioni e prove in merito a situazioni di vulnerabilità specifiche del ricorrente, non essendo stato neppure provato un costante e stabile percorso integrativo intrapreso in Italia, essendo insufficiente al riguardo lo svolgimento

da parte dell'istante di attività di formazione e lavorative nel nostro Paese a far data dal 18 ottobre 2017, che è stato menzionato nell'atto introduttivo del giudizio;

f) infine, poiché l'appello, per come formulato, si è presentato prima facie manifestamente infondato, ciò implica un evidente abuso dello strumento processuale con conseguente rigetto dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

3. il ricorso di [REDACTED] domanda la cassazione della suddetta sentenza per cinque motivi; il Ministero dell'Interno ha depositato solo atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all'udienza di discussione, cui non ha fatto seguito alcuna attività difensiva.

### **CONSIDERATO CHE**

1. il ricorso è articolato in cinque motivi;

1.1. con il primo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione e dell'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008 e dell'art. 3, commi da 3 a 5, del d.lgs. n. 251 del 2007, perché la Corte d'appello: 1) ha valutato la vicenda narrata dal richiedente solo astrattamente e senza considerare che in Gambia vige la Sharia per la regolamentazione dei rapporti civili mentre il ricorrente si è convertito al cattolicesimo; 2) non ha considerato che la legge non richiede la valutazione di "credibilità" ma quella di plausibilità e attendibilità del racconto, il che implica di tenere conto anche della situazione personale e, in particolare, della condizione sociale, del sesso e dell'età (molto giovane nella specie) del richiedente e quindi acquisire ex officio informazioni aggiornate e pertinenti volte ad integrare i dati offerti dal ricorrente;

1.2. con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione di numerose altre disposizioni normative, sostenendosi che le vicende narrate non sono di carattere prettamente personale e attinenti alla sfera privata - e, in quanto tali, irrilevanti ai fini della protezione internazionale - perché rispetto ad esse lo Stato del Gambia non offre adeguata protezione, visto che ivi esse sono amministrare applicando la legge islamica e il diritto consuetudinario e questa situazione non è mutata con il cambio di regime, sicché i timori del ricorrente sono giustificati e non derivano da fatti privati, ma dal rischio reale di esposto al pericolo di subire un danno grave da parte della sua comunità di origine, se fosse rimpatriato per il fatto di essersi convertito alla religione cattolica;

1.2.1. si aggiunge che la Corte d'appello avrebbe violato l'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008 anche perché ha escluso la sussistenza di un concreto pericolo analizzando soltanto la situazione del Gambia (Paese in cui il ricorrente è nato, ma con il quale non ha più alcun legame avendolo abbandonato all'età di 10 anni per trasferirsi in Libia dove vivono la madre e la sorella), senza considerare la situazione della Libia;

1.3. con il terzo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008, dell'art. 14 del d.lgs. n. 251 del 2007 e dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, contestandosi, in particolare, la mancata valutazione da parte della Corte d'appello della situazione della Libia ove il ricorrente ha vissuto per lungo tempo, avendo del Gambia (che ha lasciato da bambino) solo un vago ricordo, visto che alla Libia anche solo come Paese di transito avrebbe dovuto essere riconosciuto un ruolo rilevante nella presente vicenda ex art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 251 del 2007 (recte:d.lgs. n. 25 del 2008);

1.4. con il quarto motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998 (ratione temporis applicabile), con riguardo alla mancata concessione della protezione umanitaria pronunciata senza considerare che i familiari del ricorrente sono in Libia da dove egli proviene, non avendo più legami con lo Stato di nascita;

1.4.1. di conseguenza egli dovrebbe, in ipotesi, essere rimpatriato in Libia ma la situazione di instabilità e belligeranza esistente in questo Paese è notoria e, d'altra parte, il percorso di integrazione del richiedente in Italia è molto più articolato di quello considerato dalla Corte d'appello;

1.4.2. inoltre la Corte territoriale non ha dato il giusto peso alla giovane età del richiedente, alla totale mancanza di riferimenti in Gambia e all'impossibilità di ricongiungersi con i familiari in Libia;

1.5. con il quinto motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell'art. 24 Cost., degli artt. 126 e 136 del d.P.R. n. 115 del 2002 nonché dell'art. 32, comma 1, lettera b-bis, del d.lgs. n. 25 del 2008, impugnandosi il rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato pronunciata dalla Corte d'appello non per la mancanza dei requisiti reddituali o per altre questioni formali, ma per la ritenuta manifesta infondatezza dell'atto di appello implicante un "evidente abuso dello strumento processuale";

1.5.1. si rileva che soltanto la reiezione di una domanda accompagnata da una statuizione per responsabilità aggravata può determinare anche d'ufficio la

revoca o la mancata ammissione al patrocinio, sempre che sia acclarata la mala fede o colpa grave;

1.5.2. se tali presupposti non ricorrono – come accade nella specie – si determina una grave compromissione del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost.;

2. l'esame dei motivi di censura porta all'accoglimento dei primi quattro motivi – da trattare insieme data la loro intima connessione – e all'assorbimento del quinto motivo;

3. a tale conclusione si perviene per la principale ragione che nella sentenza impugnata è stata analizzata la situazione del Gambia ma non risulta essere stato attribuito rilievo alla peculiare situazione del richiedente che non ha più legami con il Gambia (visto che lo ha lasciato all'età di dieci anni) ed ha la famiglia in Libia dove non può tornare perché c'è la guerra civile, a tale situazione avrebbe dovuto essere riconosciuto un ruolo rilevante nella presente vicenda, sia ai sensi dell'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008, sia per l'eventuale concessione della protezione umanitaria;

3.1. va, infatti, ricordato che per condivisi orientamenti di questa Corte: (vedi, per tutte: Cass. 18 aprile 2019, n. 10922);

a) anche se l'indagine del rischio persecutorio o del danno grave in caso di rimpatrio va effettuata con riferimento al Paese di origine o alla dimora abituale ma solo ove si tratti di un apolide, tuttavia se il richiedente evidenzia e allega una connessione tra il transito attraverso un Paese (nella specie la Libia) si consumi un'ampia violazione dei diritti umani, tale elemento non può costituire di per sé una circostanza irrilevante ai fini dell'esame della sua domanda di protezione, tanto più che possono (dir. UE n. 115 del 2008, art.3) esservi accordi comunitari o bilaterali di riammissione, o altra intesa, che prevedano il ritorno del richiedente in tale Paese (arg. ex Cass. 6 dicembre 2018, n. 31676; Cass. 20 novembre 2018, n. 29875; Cass. 6 febbraio 2018, n. 2861);

b) il giudizio di scarsa credibilità della narrazione del richiedente, in relazione alla specifica situazione dedotta a sostegno della domanda di protezione internazionale, non può precludere la valutazione, da parte del giudice, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, delle diverse circostanze che concretizzino una situazione di "vulnerabilità", da effettuarsi su base oggettiva e, se necessario, previa integrazione anche officiosa delle allegazioni del ricorrente, in applicazione del principio di cooperazione istruttoria, in quanto il riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di

soggiorno per ragioni umanitarie, deve essere frutto di valutazione autonoma, non potendo conseguire automaticamente al rigetto delle altre domande di protezione internazionale, attesa la strutturale diversità dei relativi presupposti (vedi, per tutte: Cass. 18 aprile 2019, n. 10922);

3.2. che, per tali ragioni, i primi quattro motivi di ricorso vanno accolti, negli anzidetti limiti, con assorbimento del quinto motivo;

4. pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Bari, che si atterrà, nell'ulteriore esame del merito della controversia, a tutti i principi su affermati.

### **P.Q.M.**

La Corte accoglie, nei limiti di cui in motivazione, i primi quattro motivi di ricorso e dichiara assorbito il quinto motivo. Cassa a sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Bari, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile, il 14 novembre 2019.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
Prima Sezione Civile  
Depositato in Cancelleria  
Il 7-2-2020  
Il Cancelliere  
FRANCESCO ANDREA

Il Presidente  
Felice Manna